

**Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro**

**Ricorso**

Della Dr.ssa **Maria Daniela Barresi** (c.f. BRRMND67C48G273C), nata a Palermo l'8.03.1967, residente in Alghero via Coros n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Barresi (c.f. BRRMRA80A03G273T - Fax 0916251564 - PEC [mauro.barresi@legalmail.it](mailto:mauro.barresi@legalmail.it)) per mandato in calce al presente atto, elettivamente domiciliata in Alghero, via Kennedy n. 22 presso lo studio dell'Avv. Martina Vacca, nonché presso la PEC del difensore [mauro.barresi@legalmail.it](mailto:mauro.barresi@legalmail.it) presso cui chiede l'invio di ogni comunicazione e notificazione

**Contro**

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, c.f. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma v. le Trastevere n.76, per il tramite delle sue articolazioni territoriali

- **Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Ambito Territoriale** rispettivamente competenti per territorio;

Nei cui confronti si formulano le infrascritte domande

**PREVIO ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE**

1. del decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca prot.n. AOOUFGAB 0000203 del 08/03/2019 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2019/2020, nella parte in cui non prevede che la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020 debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni;
2. dell'art. 8 commi V e VI CCNI (v. all. 4-5) che prevede quanto segue:



*“Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico nel triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 viene accantonato il 50% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50% si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: a.s. 2019/2020 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale ed il 10% alla mobilità professionale; a.s. 2020/2021 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale; a.s. 2021/2022 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale ed il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune / sostegno)”*

3. del Decreto prot. n. 7110 del 24.06.2019 di pubblicazione dei movimenti del personale (v. all. 6 con relativo bollettino);
4. del provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani n. 9442 dell'8.08.2019 che ha disposto la ripartizione del contingente dei posti per l'immissione in ruolo attribuendo in totale n. 35 posti di cui: n. 21 posti su posto comune, n. 8 posti su sostegno, n. 2 su posto comune riserva, n. 2 su posto sostegno riserva, e n. 2 su posto comune con riserva a G.A.E.;
5. di ogni altro atto e provvedimento connesso ovvero presupposto che non prevede che la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020 debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni o che sia stato adottato in violazione dell'art. 470 D.Lgs. n. 297/1994;



Al fine di sentire accogliere le domande *infra* spiegate, per la cui migliore intelligenza si premette

### **In fatto ed in diritto**

La ricorrente è docente a tempo indeterminato di scuola primaria con titolarità di cattedra presso l'Ambito Territoriale di Sassari, ed in particolare è docente di ruolo presso l'I.C. n. 2 di Alghero (cod. SSEE84601C). La ricorrente ha poi presentato domanda per la mobilità (all. 1) – *rectius* domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria – per l'anno scolastico 2019/2020 scegliendo l'ambito territoriale della Provincia di Trapani.

All'esito di siffatta procedura la ricorrente non ha ottenuto la mobilità richiesta, atteso che i n. 37 posti assegnati alla mobilità interprovinciale, come risulta dal decreto del dirigente prot. n. 7110 del 24/06/2019 (all. 6, con il relativo bollettino dei movimenti), pari al 40% dei posti disponibili, sono stati assegnati alla mobilità interprovinciale ma destinati esclusivamente a n. 37 docenti che erano in possesso del diritto di precedenza; il 10% alla mobilità professionale; infine il residuo 50%, pari a n. 46 posti, è stato accantonato per le “immissioni in ruolo”.

Con tale ultimo “accantonamento” (una riserva *contra legem*, come si vedrà *infra*) sono stati preferiti, agli insegnanti già di ruolo e con anzianità e punteggio elevati che chiedevano la mobilità territoriale interprovinciale, dei soggetti “neo-immessi”.

Tale operato ha tuttavia violato l'art. 470 D.Lgs. n.297 del 1994 (all. 9) il quale così recita:

*“le immissioni in ruolo sono effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e*



*disponibili dopo il compimento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.*

La diversa scelta di parte resistente – che invece ha preferito le immissioni in ruolo rispetto alla mobilità territoriale – è stata giustificata in quanto fondata sugli atti regolamentari ed amministrativi, in premessa indicati e di cui si chiede l’annullamento e/o la disapplicazione e/o comunque la dichiarazione di inefficacia in quanto contrastanti con il superiore dettato normativo. Ed a tale proposito va notato come **detti atti regolamentari ed amministrativi sono anche già stati sospesi dalla magistratura amministrativa:** e, trattandosi di atti di portata generale e vevoli *erga omnes*, la loro sospensione opera anch’essa *erga omnes* e dunque può essere invocata anche dalla ricorrente (fermo il potere del G.L. di disapplicarli autonomamente in quanto contrari alla fonte sovraordinata di natura legislativa, *ex multis* Cass. n. 18813/19 in ordine agli atti amministrativi; Cass. n. 8585/15 alla contrattazione collettiva). Ha infatti chiarito il Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27 febbraio 2019, n. 4 e n. 5), che la decisione amministrativa ha, di regola, effetti limitati alle parti del giudizio ma che essa, in determinate ipotesi, **produce anche effetti a favore dei terzi controinteressati** che non hanno impugnato il provvedimento amministrativo.

In particolare detti effetti della decisione amministrativa si producono *ultra partes* nei seguenti casi:

- a) di annullamento di un regolamento ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- b) di annullamento di un atto plurimo inscindibile (ad es. il decreto di esproprio di un bene in comunione);



c) di annullamento di un atto plurimo scindibile, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari (ad es. il decreto di approvazione di una graduatoria concorsuale travolto per un vizio comune).

Orbene gli atti da disapplicare nel caso in esame rientrano chiaramente nei precedenti casi di cui alle lettere a) e c), ed in specie:

- ciò è anzitutto evidente in relazione al Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca prot.n. AOOUFGAB 0000203 del 08/03/2019: esso ha infatti chiaramente natura regolamentare e dunque rientra nella predetta lettera sub a).
- Inoltre lo stesso D.M., al pari degli altri due atti amministrativi citati – e costituiti dall'art. 8 commi 5 e 6 del CCNI e dal provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani n. 9442 dell'8.08.2019 – rientrano nella superiore lettera sub c), trattandosi di atti plurimi scindibili che sono già stati sospesi (e sono chiaramente destinati all'annullamento che ci si riserva di documentare in corso di giudizio) a causa di un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari, ivi inclusa la odierna ricorrente.

È infatti accaduto che il **TAR del Lazio, con ordinanza n. 2367/2019 del 19 maggio 2019 (all. 7)**, accogliendo l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti in quella sede costituiti, ha stabilito il principio per cui, proprio in forza del citato disposto dell'art. 470 D.Lgs. 297/1994, alle operazioni di mobilità interprovinciale deve essere destinato il 100% dei posti disponibili, mentre le immissioni in ruolo devono avvenire solamente sui posti eventualmente residuati dopo le operazioni di mobilità territoriale e professionale. Occorre aggiungere che il MIUR ha anche proposto appello cautelare avverso la suindicata ordinanza



ed il **Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3722/2019 del 22/07/2019** (all. 8), ha rigettato il ricorso confermando la sospensiva dei citati atti, con la seguente motivazione:

*“L’art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall’art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell’art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”.*

Alla luce del dettato normativo e dell’autorevole *decisum* appena citato, nel caso di specie deve concludersi per l’illegittimità dell’operato dell’Ufficio Scolastico e del Ministero: i quali, piuttosto che destinare i posti disponibili anzitutto alla mobilità territoriale interprovinciale, ha accantonato il 50% di essi per le immissioni in ruolo. Ma ciò è illegittimo e produttivo di un ingiusto pregiudizio per la ricorrente. Se infatti il 100% dei posti disponibili fosse stato attribuito alla mobilità territoriale interprovinciale, la odierna esponente – considerato il contingente di n. 35 posti utilizzato per le immissioni in ruolo di cui al provvedimento prot. n. 9442/2019 (all. 11) ed addirittura il contingente di 46 posti alle stesse neo-immissioni riservato – avrebbe certamente ottenuto il trasferimento nella provincia di Trapani, anche alla luce dell’elevatissimo



punteggio della stessa la quale vanta una anzianità di servizio ultraventennale (v. all. 1).

\* \* \* \* \*

Tanto chiarito in punto di diritto, va osservato che la ricorrente, in uno con istanza di accesso agli atti del 4.07.2019 (all. 10), ha già invitato il Ministero a riconoscere il diritto di precedenza vantato dalla scrivente e a concederle l'auspicato trasferimento, di cui è in attesa da tanti anni, ma senza alcun utile risultato dando luogo alla necessità dell'odierno procedimento.

Tale risultato andrà allora riconosciuto nell'odierna sede giudiziale atteso che, in relazione alla previsione normativa di cui al citato art. 470 del D.Lgs. n. 297/94, sono illegittimi tutti gli atti amministrativi pregressi nonché quelli che hanno specificamente denegato il trasferimento richiesto dalla ricorrente, e dunque:

1. Il già citato Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOOUFGAB 0000203 dell'8.03.2019 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2019/2020, è illegittimo nella parte in cui non prevede che la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2019/20 debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni;
2. L'art. 8 commi V e VI del CCNI (v. all. 4-5) è illegittimo nella parte che prevede che *“Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico nel triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 viene accantonato il 50% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50% si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: a.s. 2019/2020 il*



*40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale ed il 10% alla mobilità professionale; a.s. 2020/2021 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale; a.s. 2021/2022 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale ed il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune / sostegno)”;*

3. Sono conseguentemente illegittimi sia il Decreto prot. n. 7110 del 24.06.2019 di pubblicazione dei movimenti del personale (v. all. 6 con relativo bollettino) sia il provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani n. 9442 dell'8.08.2019 (v. all. 8), che ha disposto la ripartizione del contingente dei posti per l'immissione in ruolo attribuendo in totale n. 35 posti di cui: n. 21 posti su posto comune, n. 8 posti su sostegno, n. 2 su posto comune riserva, n. 2 su posto sostegno riserva, e n. 2 su posto comune con riserva a G.A.E.;
4. ed ovviamente lo è il conseguente provvedimento di diniego del chiesto trasferimento da parte della ricorrente, così come ogni altro atto e provvedimento connesso ovvero presupposto o consequenziale, che non preveda che la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020 debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni o che sia stato adottato in violazione dell'art. 470 del D.Lgs. n. 297/1994; in tal modo ledendo il primario diritto vantato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 470 D.Lgs. 297/1994 citato.

Ne consegue che i suindicati regolamenti e provvedimenti amministrativi





illegittimi – peraltro già sospesi con effetti *erga omnes* dal TAR Lazio e dal C.d.S. – andranno anche nella presente sede ritenuti privi di effetti e disapplicati; ed ancora che la odierna vicenda andrà decisa in forza del superiore dettato legislativo contenuto nell’art. 470 del D.Lgs. n. 297/1994: dalla cui applicazione consegue la preferenza della ricorrente rispetto ai soggetti “neo-immessi”, in relazione ai n. 46 posti che sono stati illegittimamente accantonati per le nuove “immissioni in ruolo” nell’Ambito di Trapani, beneficiando così soggetti privi di anzianità a discapito della professionalità della ricorrente, avente oltre 20 anni di servizio.

\* \* \* \* \*

Occorre poi sollevare un **ulteriore profilo di doglianza** attinente ai medesimi atti ed alla medesima graduatoria di mobilità.

Con il più volte citato provvedimento prot. n. 9442 del 08/05/2019 (v. all. 11), l’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani, inopinatamente, ha persino **omesso di ripartire ai neo-immessi in ruolo n. 11 posti disponibili rispetto ai 46 totali**: attribuendone solamente n. 35 ai “neo-immessi” e lasciandone 11 inutilizzati, in tal modo ulteriormente aggravando e rendendo ingiustificabile il danno arrecato alla odierna ricorrente.

Considerata pertanto la palese violazione della normativa e il conseguente danno per la ricorrente, occorrerà accertare – ed a tal fine vengono formulate le istanze istruttorie in calce trascritte – quali siano state le modalità concrete con le quali parte resistente ha proceduto alla ripartizione dei posti disponibili, non soltanto adottando criteri contrari alla normativa primaria, ma anche lasciando scoperti n. 11 dei posti disponibili. Tramite l’utilizzo di uno dei quali la ricorrente avrebbe



comunque potuto essere trasferita in accoglimento della domanda di mobilità oggetto di causa ed ingiustamente rigettata.

\* \* \* \* \*

Alla luce di tutte le superiori considerazioni, premessa la disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, andrà ordinato a parte resistente di assegnare alla mobilità territoriale interprovinciale tutto il contingente accantonato per le immissioni in ruolo per l'Ambito Territoriale di Trapani e, conseguentemente, andrà dichiarato illegittimo il rigetto della domanda della ricorrente relativamente alla mobilità territoriale interprovinciale dell'A.S. 2019/20, allorché alla stessa sono stati preferiti i soggetti appena immessi in ruolo.

Andrà in ogni caso ordinato a parte resistente di assegnare alla ricorrente una cattedra nell'Ambito Territoriale di Trapani, previo rifacimento della graduatoria, ove occorra.

A tale ultimo proposito occorre segnalare che, ove si ritenga necessario un simile adempimento, in ogni caso – ai fini di verificare i presupposti di accoglimento della domanda di mobilità della ricorrente – non andranno considerati i soggetti aventi riserva o titolo preferenziale (ad es. ai sensi della L. 104/92) che non abbiano in nessun modo lamentato l'illegittimità del rigetto della propria domanda di trasferimento.

Tale precisazione risulta doverosa in quanto, già in relazione alla mobilità per l'A.S. 2016/17, la odierna ricorrente aveva ottenuto un provvedimento favorevole da parte di Codesto Tribunale, poi rimasto purtroppo inattuato. In particolare con sentenza 609/2017 depositata in data 11.07.2017 (v. all. 12), il Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, aveva ordinato al Ministero di “*reformulare la*



*graduatoria degli interessati ai movimenti nell'ambito 027 Sicilia per l'AS 2016/2017 con l'attribuzione alla docente Barresi Maria Daniela del punteggio 186 (come riconosciuto dalla stessa amministrazione di appartenenza), con revisione delle mobilità disposte nei confronti dei docenti che, non avendo titoli di preferenza e non essendo destinatari di accantonamenti, avevano un punteggio inferiore, e di adottare i conseguenti provvedimenti”.*

Il Ministero rimaneva inadempiente rispetto all'esecuzione di tale provvedimento costringendo al procedimento di ottemperanza: il quale si concludeva (v. all. 13) con il rifacimento della graduatoria – operata “spontaneamente” dal Ministero poco prima dell'insediamento del Commissario *ad acta* – ma gli esiti del lungo contenzioso venivano vanificati dall'*escamotage* del Ministero: il quale considerava, nella nuova graduatoria, anche soggetti che mai avevano impugnato, i quali venivano inseriti in graduatoria prima della ricorrente in forza di un presunto titolo di preferenza (L. 104/92). Ciò tuttavia solo "virtualmente", atteso che il giudicato del G.L. aveva effetti solo *inter partes* e, dunque, la "nuova" graduatoria non finiva per beneficiare alcuno e per non aver alcun effetto concreto, se non quello di eludere in concreto l'ordine giudiziale di Codesto Tribunale.

Per tali ragioni, ed al fine di evitare il reiterarsi di quanto sopra, ove il Tribunale anche oggi ordini il rifacimento della graduatoria, andrà, sin dalla fase di merito (non potendo detta statuizione essere modificata in sede di ottemperanza), ordinato che il Ministero non consideri nella "nuova" graduatoria i soggetti che non abbiano impugnato il rigetto della propria domanda di trasferimento e, dunque, non possano concretamente fruire del rifacimento della citata graduatoria.

\* \* \* \* \*



Si formula infine ogni più ampia riserva, anche in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti agli atti illegittimi e forieri del pregiudizio.

Tutto quanto sopra premesso si chiede che

### **Voglia l'On.le Tribunale**

Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa

- Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la illegittimità degli atti impugnati e conseguentemente annullare e/o disapplicare i provvedimenti amministrativi meglio indicati in premessa;
- Ordinare a parte resistente di assegnare alla mobilità territoriale interprovinciale tutto il contingente accantonato per le immissioni in ruolo per l'Ambito Territoriale di interesse della ricorrente;
- Ritenere e dichiarare illegittimo il rigetto della domanda della ricorrente volta alla mobilità territoriale interprovinciale dell'A.S. 2019/20, allorché alla stessa sono stati preferiti i soggetti appena immessi in ruolo, e comunque ordinare a parte resistente di assegnare alla ricorrente una cattedra nell'Ambito Territoriale di Trapani, previo rifacimento della graduatoria, ove occorra e con le precisazioni di cui in narrativa;

Con vittoria di spese in favore del procuratore che si dichiara **distrattario**.

### **In via istruttoria:**

Ove necessario formulare richiesta di documentati chiarimenti all'Ufficio Scolastico di Trapani in ordine alle seguenti circostanze:

1. Quale era il numero di posti totali disponibili prima dell'attuazione della procedura della mobilità interprovinciale 2019/2020 nell'Ambito di Trapani;
2. Quale è la percentuale dei posti di cui sopra ad essere stati attribuiti alla



mobilità territoriale/interprovinciale;

3. Quale è la percentuale dei posti di cui sopra che è stata riservata alle immissioni di ruolo;
4. Come siano stati assegnati i n. 11 posti “accantonati” per le immissioni a ruolo e non utilizzati a tale fine.

**Si allegano:**

1. Domanda di mobilità;
2. Provvedimento di rigetto;
3. Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca prot.n. AOOUFGAB 0000203 del 08/03/2019 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2019/2020, nella parte in cui non prevede che la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020 debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni;
4. CCNI mobilità 2019/2020;
5. Stralcio CCNI mobilità 2019/2020 art. 8;
6. Decreto prot. n. 7110 del 24.06.2019 di pubblicazione dei movimenti del personale e relativo bollettino;
7. Ordinanza TAR Lazio n.2367/2019;
8. Ordinanza Consiglio di Stato n. 3722 del 22/07/2019;
9. Art. 470 D.Lgs. 297/1994;
10. PEC 4/07/2019;
11. Provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani n. 9442 dell'8.08.2019;



12. Sentenza 609/2017 depositata in data 11.07.2017;

13. Ordinanza del TAR Sardegna;

14. Autocertificazione sulla esenzione dal C.U.;

15. Procura *ad litem*;

Si dichiara che il giudizio è di valore indeterminabile e che la ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione allegata (v. all. 14).

Palermo-Sassari, 7.02.2020

Avv. Mauro Barresi

